

CIRCOLARE FEBBRAIO 2021

Prossime scadenze:

- **16 febbraio 2021:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 febbraio 2021:** scadenza della quarta rata riferibile all'anno 2020 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **16 febbraio 2021:** scadenza del versamento derivante dall'autoliquidazione Inail saldo 2020 / acconto 2021;
- **25 febbraio 2021:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **01 marzo 2021:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2020;
- **16 marzo 2021:** invio telematico Comunicazione Unica 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020;
- **16 marzo 2021:** gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini nel 2020.

Servizi Professionali Srl

Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle

Nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto l'ulteriore proroga **fino al 28 febbraio 2021** dei termini previsti per la notifica di accertamenti e cartelle, nonché dei versamenti dovuti, già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.

Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d'imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:

- gli interessi per ritardato pagamento, di cui all'art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:

- comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- comunicazioni di cui all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- inviti all'adempimento di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.

È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall'art. 68, comma 1, del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021.

Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di stipendi e pensioni.

Servizi Professionali Srl

Proroga ammortizzatori sociali

L'INPS, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, ha fornito alcune precisazioni e istruzioni operative riguardo alla **fruizione delle nuove 12 settimane di ammortizzatori sociali Covid-19 previsti dalla Legge n. 178/2020**, ribadendo che la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per richiedere l'ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "COVID 19 L. 178/20".

L'Inps precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come "deroga plurilocalizzata" esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come "deroga INPS" (cfr. la circolare n. 86/2020).

Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). In quest'ultimo caso, si ricorda che la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale "COVID 19 L. 178/20", al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Istituto della prestazione concessa. Come indicato nel richiamato messaggio, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'INPS evidenzia che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "CISOA L. 178/2020".

Per il settore agricolo, la legge di bilancio 2021, nel regolamentare il ricorso alla

Servizi Professionali Srl

cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), prevede la concessione del trattamento medesimo per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

L'INPS sottolinea che può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Infine il messaggio n. 406/2021 evidenzia che i termini decadenziali di inoltro delle istanze non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta.

Il nuovo calendario per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione l'importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l'importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l'IBAN per procedere all'addebito automatico in conto corrente.

Calendario dei versamenti	
TRIMESTRE	SCADENZA
I trimestre	31 maggio
II trimestre	30 settembre
III trimestre	30 novembre
IV trimestre	28 febbraio (anno successivo)

Servizi Professionali Srl

Disponibili i siti 2021 per l'invio dei dati a Enea

L'Agenzia Entrate ha reso noto che sono stati pubblicati e sono operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 per la trasmissione all'Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.

Si ricorda che il termine per l'invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, data di disponibilità del canale per l'invio dei dati.

Si ricorda che devono essere inviati all'Enea:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e al bonus facciate (incentivi del 90%), , da inserire nella sezione ecobonus;
- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, da inserire nella sezione bonus casa.

Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono disponibili le FAQ e il Vademecum sull'ecobonus, aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati.

SPID: dal 28 febbraio 2021 stop ai codici Fisconline

In osservanza di quanto previsto dal c.d. Decreto "Semplificazioni", a partire dal 28 febbraio 2021 non sarà più possibile richiedere il rilascio di nuove credenziali di accesso Fisconline, mentre quelle già rilasciate potranno continuare ad essere utilizzate fino a scadenza, ma non oltre il 30 settembre 2021.

A seguito delle disposizioni introdotte con il Decreto "Semplificazioni", infatti, scatta a partire dal 28 febbraio 2021 il divieto per la pubblica amministrazione di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS.

È difficile parlare di "semplificazione" immaginando che tutti i servizi digitali della P.A. diverranno accessibili al più tardi entro ottobre 2021 **esclusivamente** tramite SPID, CIE (carta di identità elettronica) o carta CNS, posto che si tratta di tecnologie che richiedono un minimo di infrastruttura (lettori di carte, smartphone) che difficilmente sono nella disponibilità dell'intera popolazione, in particolare quella anziana.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.